

Titolo IV

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Capo I – INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AGLI ORGANI DISCIPLINARI

61. Procedimenti davanti all’Organo di prima istanza

I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice disciplinare:

- a) **d’ufficio** sulla base dei documenti ufficiali delle Leghe calcio e di gara o di filmati;
- b) **su impulso** del Giudice dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 92 RD;
- c) **su reclamo** della parte interessata;
- d) **su istanza di rettifica** (art. 82 RD);
- e) **su comunicazione del Procuratore arbitrale** (art. 65 RD).

62. Procedimenti davanti all’Organo di seconda istanza

I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice d’appello:

- a) **d’ufficio** nei casi di avocazione;
- b) **su ricorso** delle parti legittimate avverso la decisione di primo grado, anche qualora non abbiano presentato ricorso-esposto o lo stesso non sia stato accolto;
- c) **su istanza di rettifica** (art. 82 RD);
- d) **su istanza di ricusazione** (art. 83 RD);
- e) **d’ufficio** o **su istanza** di parte nei casi di avocazione (art. 84 RD).

63. Procedimenti davanti all’Organo di terza istanza

I procedimenti sono instaurati, presso la Corte nazionale di giustizia:

- a) **d’ufficio** sulla base dei documenti ufficiali delle Leghe calcio e di gara, quando opera in unica istanza nel corso delle Finali nazionali e in particolari manifestazioni su apposita delibera del Consiglio direttivo nazionale della Lega calcio;
- b) **su ricorso** delle parti legittimate avverso la decisione di secondo grado;
- c) **su ricorso** dei vari Organi della Lega calcio in caso di conflitti tra loro (art. 85 RD);
- d) **su ricorso** delle parti interessate alle questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della Lega calcio a ciò preposti (art. 86 RD);
- e) **su istanza di rettifica** (art. 82 RD);
- f) **su ricorso per revisione** (art. 87 RD);
- g) **su istanza di ricusazione** (art. 83 RD);
- h) **d’ufficio** o **su istanza** di parte nei casi di avocazione (art. 84 RD);
- i) **d’ufficio** in caso di riforma (art. 50 - ultimo comma – RD).

Capo II - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

64. Instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti degli Ufficiali di gara

Qualsiasi Socio sia a conoscenza di violazioni dello Statuto o del Regolamento nazionale Uisp, della Carta dei principi, della Normativa generale della Lega calcio Uisp o delle disposizioni delle Leghe calcio competenti da parte di Ufficiali di gara deve comunicarlo sollecitamente e in forma non anonima al Procuratore arbitrale.

Le denunce anonime non sono procedibili.

Il Giudice disciplinare può procedere anche d'ufficio nei confronti del Socio appartenente al Settore arbitrale sulla base di illeciti risultanti da documenti ufficiali delle Leghe calcio.

65. Procuratore arbitrale

Il Procuratore arbitrale ha competenza a svolgere le indagini sugli illeciti di cui viene a conoscenza e deve raccogliere sia le prove a carico sia quelle a favore dell'Arbitro, dell'Assistente ufficiale.

Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia, il Procuratore deve comunicare - in forma ricettizia - all'incoltato l'inizio del procedimento a suo carico.

Il Procuratore deve concludere l'istruttoria il più rapidamente possibile e, al termine della stessa, deve presentare all'Organo giudicante di primo grado una relazione completa sulle indagini svolte e formulare le proprie conclusioni.

Le conclusioni devono consistere nella richiesta motivata di archiviazione del procedimento o di condanna dell'incoltato.

La carica di Coordinatore del Settore arbitrale è incompatibile con quella di Procuratore arbitrale salvo quest'ultimo sia interdetto dall'attività o indagato: in tal caso il Coordinatore del Settore arbitrale svolgerà ad interim le funzioni dello stesso Procuratore arbitrale.

Capo III – RECLAMO, RICORSO E ISTANZA

66. Soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso

Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le **Associazioni** e i **Soci** aventi interesse, il **Presidente della Lega calcio** competente e il **Coordinatore del Settore arbitrale** competente.

Non sono ammessi reclami o ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare per fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento del gioco del calcio Uisp.

67. Interesse a proporre reclamo o ricorso

Chi propone reclamo o ricorso deve avere interesse diretto. Ha sempre interesse il Presidente della Lega calcio competente, mentre il Coordinatore del Settore ha interesse solo nel caso in cui la decisione sia adottata nei confronti di un Arbitro, Assistente ufficiale e/o Osservatore.

Sono competenti:

- a) a livello territoriale i Presidenti delle Leghe calcio territoriale, regionale e nazionale;
- b) a livello regionale i Presidenti delle Leghe calcio regionale e nazionale;
- c) a livello nazionale il Presidente della Lega calcio nazionale.

In ordine all'omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del reclamo o del ricorso solo le Associazioni partecipanti.

In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i Soci o le Associazioni i cui Soci le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie, hanno interesse le Associazioni che le hanno subite.

Nei casi di illecito sportivo, **irregolare partecipazione alla gara** e/o di irregolare tesseramento, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara (art. 72 RD).

68. Estratto del referto arbitrale

Chiunque abbia interesse a proporre reclamo o ricorso ha diritto di richiedere l'estratto del referto arbitrale facendone richiesta scritta alla Segreteria della Lega calcio competente.

L'estratto del referto deve essere depositato presso la Segreteria entro il secondo giorno dopo la presentazione della richiesta.

È onere della parte interessata ritirarlo.

69. Oggetto del ricorso

Sono impugnabili tutte le decisioni degli Organi di disciplina, con le seguenti eccezioni:

- a) le ammonizioni e le censure, salvo per errore di persona;
- b) squalifiche fino a due giornate di gara, salvo per errore di persona;
- c) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Associazioni fino a € 15,00;
- d) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Soci del Settore arbitrale fino a € 5,00, salvo per errore di persona;
- e) i risultati di manifestazioni o fasi delle stesse già concluse.

70. Forma del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso devono avere - a pena di inammissibilità la forma scritta e devono contenere:

- a) il nominativo del Socio o dell'Associazione ricorrente (corredato da relativo numero di Tessera Uisp o di Affiliazione);
- b) l'indicazione dell'Organo disciplinare adito;
- c) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
- d) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
- e) l'esposizione, sommaria, dei motivi di contestazione;
- f) l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
- g) la formulazione delle conclusioni;
- h) la data del reclamo o del ricorso;
- i) la sottoscrizione del ricorrente. Qualora trattasi di Associazione, la sottoscrizione deve avvenire da parte del Presidente della stessa. In caso di ricorso da parte di una Associazione il cui Presidente sia temporaneamente squalificato o impedito, la sottoscrizione dovrà avvenire per mano di un altro Socio con delega di firma depositata in Lega;
- j) l'eventuale copia della ricevuta di invio alla parte interessata alla decisione nel termine perentorio previsto dall'art. 75 RD;
- k) l'importo cauzionale (art. 77 RD).

La mancanza dei predetti requisiti - eccetto quello previsto dalla lettera b) - è condizione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso.

La mancata presentazione della ricevuta di invio di cui alla lettera j) non costituisce vizio di forma se della ricevuta stessa viene prodotta copia prima dell'emissione della decisione.

71. Preavviso di presentazione del reclamo

- a) Il reclamo deve essere preannunciato al Giudice disciplinare con telegramma (o fax o e-mail ove previsto nelle Norme di partecipazione) da inviare alla Lega calcio competente (art. 76 RD) entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo alla gara cui si riferisce e deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce.
- b) Per irregolarità attinenti il terreno di gioco, il tutto dovrà essere tassativamente preceduto da riserva scritta presentata all'arbitro prima della gara - qualora trattasi di irregolarità preesistenti - ovvero riserva verbale all'Arbitro, da parte del Capitano, alla presenza del Capitano della squadra avversaria - qualora trattasi di irregolarità sopravvenute nel corso della gara.
- c) È facoltà delle Leghe calcio escludere l'obbligo di preannunciare il reclamo, fermo restando l'obbligatorietà della riserva di cui al comma precedente.

Il preavviso del reclamo comporta, in ogni caso, la sospensione dell'omologazione della gara.

72. Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso devono essere proposto all'Organo disciplinare sottoindicato nei termini a margine riportati:

Organo giudicante	termine	decorrenza del termine
Giudice di I grado	5 giorni	dalla gara o dal fatto
Giudice di II grado	5 giorni	dalla pubblicazione della decisione impugnata
Corte nazionale di giustizia	7 giorni	dalla pubblicazione della decisione impugnata

Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art. 95/b RD).

Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla Segreteria della Lega calcio competente nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la Segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell'Associazione controinteressata dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. La Segreteria deve inoltre attestare per iscritto l'avvenuta comunicazione e il nominativo del destinatario della stessa. Tale attestazione deve essere allegata al fascicolo previsto dall'articolo 79 RD.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso.

Il reclamo o il ricorso sull'illecito sportivo, **l'irregolare partecipazione alla gara e/o sull'irregolare tesseramento** è ammissibile anche dopo i predetti termini, ma non oltre un mese dal fatto e comunque non oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.

Nei casi di cui al comma precedente il Presidente della Lega calcio competente può presentare reclamo anche oltre un mese dal fatto ma non oltre un anno dallo stesso per ottenere sanzioni pecuniarie o penalizzazioni (artt. 41 e 45/h RD) nei confronti delle Associazioni responsabili e le squalifiche dei Tesserati colpevoli.

Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione in cui il fatto è accaduto, salvo trattasi di gara di finale o di spareggio per l'assegnazione di titolo sportivo.

73. Computo dei termini e accertamento del rispetto degli stessi

Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al precedente articolo si deve fare riferimento al timbro della data più anteriore apposto sulla busta in caso di invio del reclamo o del ricorso per posta o al timbro apposto dalla Segreteria della Lega calcio competente in caso di deposito del reclamo o del ricorso.

74. Remissione in termine

Qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore, il Giudice può, su istanza di parte, disporre la remissione in termini della stessa, purché essa provi un tanto in modo incontrovertibile.

75. Modalità di presentazione del reclamo o del ricorso o del controricorso

I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositati presso la Segreteria della Lega calcio competente all'indirizzo indicato nelle Norme di partecipazione (art. 46/c/4 RA), a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi.

In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto. In caso di deposito l'incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito.

L'interessato deve allegare al reclamo o al ricorso l'importo cauzionale previsto dall'articolo 77 RD.

Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 78 RD).

76. Lega calcio competente alla ricezione del reclamo o del ricorso

La Lega calcio competente a ricevere il reclamo o il ricorso è quella:

- a) che organizza la manifestazione nel corso della quale si sono verificati i fatti oggetto del reclamo o il ricorso;
- b) che ha adottato la decisione impugnata o di cui si chiede la revisione (art. 87 RD);
- c) cui appartiene il Giudice che ha emanato il provvedimento di cui si richiede la rettifica (art. 82 RD);
- d) a cui appartiene il Giudice ricusato (art. 83 RD);
- e) a cui appartiene il Giudice competente a decidere sull'avocazione (art. 84 RD);
- f) nazionale in caso di ricorso su conflitti di potere (art. 85 RD);

g) nazionale in caso di ricorso su legittimità di norme (art. 86 RD).

I ricorsi da porre all'esame della Corte nazionale di giustizia possono anche essere inviati direttamente alla Lega calcio nazionale; in questo caso sarà cura della Segreteria della Lega calcio nazionale istituire il relativo fascicolo completandolo con tutti i documenti necessari ai fini dell'esame della Corte nazionale di giustizia.

77. Cauzione

I reclami o i ricorsi agli Organi disciplinari sottoindicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:

Organo giudicante	Cauzione
Giudice disciplinare (I grado)	€ 25,00
Giudice d'appello (II grado)	€ 75,00
Corte nazionale di giustizia (III grado)	€ 100,00

In caso di rinuncia al ricorso la cauzione deve essere restituita, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall'articolo 80 RD.

Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente.

Per i reclami o i ricorsi presentati dal Presidente della Lega calcio o dal Coordinatore del Settore arbitrale competenti non è prevista alcuna cauzione.

Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell'importo della stessa cauzione.

78. Controricorso

Hanno interesse diretto (artt. 66 e 67 RD) a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del reclamo o del ricorso ai sensi dell'articolo 75, IV comma, RD.

Il controricorso è sottoposto alle stesse formalità previste per il reclamo o il ricorso. Esso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositato presso la Segreteria della Lega calcio competente entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento del reclamo o del ricorso, a pena d'inammissibilità.

Nel caso disciplinato dall'articolo 72, II comma, RD il controricorso deve pervenire alla Segreteria della Lega calcio competente entro un giorno dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso.

Se il controricorso ha solamente contenuto difensivo non deve essere versata la cauzione; se con esso si svolgono domande riconvenzionali (richieste di sanzioni nei confronti della parte ricorrente) deve essere accompagnato dalla cauzione prevista per il grado di giudizio (art. 77 RD).

79. Procedura di ricevimento e di trasmissione del reclamo o del ricorso o del controricorso all'Organo giudicante

La Lega calcio competente a ricevere il reclamo o il ricorso (art. 76 RD) provvede a formare il relativo fascicolo allegando a esso tutti i documenti necessari ai fini della decisione e a trasmetterlo al Giudice competente entro il termine di due giorni dalla ricezione.

80. Rinuncia al ricorso avverso la decisione di primo e secondo grado

Le parti hanno facoltà di rinunciare al ricorso da loro presentato, purché ciò avvenga prima dell'adozione della decisione. Non è ammessa la rinuncia al reclamo.

La rinuncia non ha effetto nei casi di illecito sportivo o per la posizione irregolare dei giocatori.

81. Istanza

All'istanza si applica la disciplina prevista per il reclamo o il ricorso in quanto compatibile.

Capo IV – SINGOLE IPOTESI DI RICORSO

82. Istanza di rettifica con procedura d'urgenza

Qualora la decisione contenga un errore materiale o risulti fondata su un errore materiale contenuto nel referto arbitrale, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso Giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell'errore.

L'istanza deve essere presentata in forma succinta, anche a mezzo telegramma (o fax o e-mail ove previsto nelle Norme di partecipazione), alla Segreteria della Lega calcio competente entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a pena d'inammissibilità.

L'interessato ha facoltà di preannunciare telefonicamente la presentazione dell'istanza alla Lega calcio competente, la quale deve darne immediata comunicazione al Giudice competente.

Quest'ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti, comunica al ricorrente - tempestivamente e comunque entro 2 giorni dal ricevimento dell'istanza - la propria decisione a mezzo telegramma o con altro mezzo idoneo, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.

La presentazione dell'istanza deve essere accompagnata dal versamento della cauzione prevista dall'articolo 77 RD, per il corrispondente grado di giudizio.